



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 409

DEL 8 maggio 2019

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Concordia Appalti di Rizzo Domenico e da Comune di Santa Flavia (PA) prot. n. 93475 del 14/11/2018 e prot. n. 105435 del 21/12/2018 - Lavori di rifacimento della impermeabilizzazione del tetto della Scuola Media - (Codice Identificativo Gara 7149144) – Importo a base d’asta: euro 61.600,00 – S.A.: Comune di Santa Flavia (PA)

PREC 39/19/L

Il Consiglio

VISTA l’istanza congiunta di parere presentata dalla società Concordia Appalti di Rizzo Domenico e dal Comune di Santa Flavia come da note acquisite al protocollo dell’Autorità prot. n. 93475 del 14/11/2018 e n. 105435 del 21/12/2018;

VISTO il quesito sollevato concernente la legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara dell’offerta economica di ribasso espressa dalla ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico sia in lettere sia in cifre (40,788) con un numero di cifre decimali pari a 3 in contrasto con il disciplinare di gara che prevedeva, a pena di esclusione, l’inserimento nella busta B di offerta economica di ribasso espressa dall’operatore con un numero di cifre decimali pari a 4;

VISTO l’avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 29665 del 10/04/2019;

VISTE le memorie e la documentazione in atti;

VISTO il disciplinare di gara nella parte in cui prescriveva che nella busta “B” «devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo a base d’asta dei lavori al netto di IVA di cui al punto II.2) del bando, formulato con quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione»;

CONSIDERATO quanto addotto dal concorrente escluso il quale sostiene l’illegittimità del provvedimento ritenendo che il disciplinare di gara dovesse essere applicato nel senso che il ribasso economico presentato, in cifre e in lettere, con un numero di decimali inferiore a quello previsto dal disciplinare dovesse essere letto, con riferimento alla quarta cifra decimale non specificata, come pari a zero;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, fermo restando il principio generale della immodificabilità dell'offerta, «nelle gare pubbliche è ammissibile un'attività interpretativa della volontà dell'impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essi assunti; evidenziandosi, altresì, che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente» (Consiglio di Stato, IV, 6 maggio 2016 n. 1827; Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113);

CONSIDERATO che, al fine di tutelare il *favor participationis*, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione comportante il conseguente divieto di irragionevole compromissione della concorrenza, la giurisprudenza ha ritenuto «corretto ritenere che le cifre decimali omesse devono essere interpretate come pari a zero e ciò anche in applicazione di principi matematici secondo i quali le cifre pari allo zero successive alla cifra decimale diversa da zero non devono essere indicate: in tal senso peraltro è orientata l'unanime giurisprudenza amministrativa» (cfr. Cons. Stato, V, sent. n. 113/2018 che richiama Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 29 aprile 2013, n. 414; Cons. Stato, V, 25 maggio 2010, n. 3311)»;

RITENUTO che, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, la commissione di gara avrebbe dovuto ricercare la volontà negoziale espressa dal concorrente a fronte del riscontrato errore materiale, presumendo che le cifre decimali non espresse nell'ambito del ribasso dovessero essere implicitamente riferite alla cifra pari a zero e che, pertanto, il provvedimento di esclusione non appare giustificato dalla previsione del disciplinare di gara che appare applicata in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il provvedimento di esclusione di un concorrente, che risulti motivato in ragione della presentazione di un'offerta economica di ribasso con un numero di cifre decimali pari a 3 e non a 4 come previsto dal disciplinare, sia illegittimo in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione comportante il divieto di irragionevole compromissione della concorrenza, le cifre decimali omesse nella presentazione dell'offerta economica dovendo essere interpretate dalla commissione di gara come pari a zero.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 maggio 2019

Il Segretario Maria Esposito